

STATUTO

TERRA BIO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA MANFREDONIA KM
2,1

Numero REA: FG - 287589

Codice fiscale: 03947400713

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

di Presidente

VALENTE Marino come in comparsa generalizzato alla carica di Vice Presidente

CECERE Vito Sante come in comparsa generalizzato alla carica di consigliere

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta per l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in via disgiunta

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per cinque anni

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione testè nominato dichiara accettare la nomina e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Il Consigliere nonché socio Valente Marino intende conseguire la qualifica di cui all'art. 1 del D.L.vo N. 99/2004 di Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi dell'art.2464 c.c. ciascuno dei soci versa contestualmente al presente atto nelle mani del signor Carrino Cristoforo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione che li ritira il venticinque per cento dei conferimenti in danaro corrispondenti alla partecipazione al capitale sociale da ciascuno sottoscritta e precisamente

la "FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS - O.N.L.U.S." a mezzo della costituita procuratrice speciale versa la somma di euro duemilaquattrocentosettantacinque e centesimi zero a mezzo di un assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca Sella Agenzia di Foggia n.6510077389 - 10 intestato a Terra Bio soc.agr. srl impr. soc.

il socio Valente Marino versa la somma di euro venticinque e centesimi zero in danaro contante

Il residuo importo dei conferimenti corrispondenti alle partecipazioni sottoscritte dai soci sarà versato nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di euro milleseicento e centesimi zero

Le regole di funzionamento della società sono contenute nello statuto che qui di seguito si riporta

STATUTO

Preambolo

Al fine di avere una società agricola dedicata alle coltivazioni biologiche secondo quanto previste dalle nuove indicazioni legislative e per poter creare uno strumento idoneo per el attività agricole oggi già svolte dalla fondazione Siniscalco Ceci Emmaus ONLUS si costituisce Terra Bio società agricola a r.l. - Impresa sociale per le coltivazione biologiche.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 cod. civ. e del D.L.vo 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: TERRA BIO società agricola a r.l. - Impresa Sociale.

Art. 2) SEDE SOCIALE

La società impresa sociale ha sede in Comune di Foggia, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Spetta all'Organo di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società impresa sociale è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta

La Società potrà essere ulteriormente prorogata nella propria durata anche in sede di liquidazione, così come potrà essere sciolta anticipatamente, con decisione dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

La società impresa sociale ha per oggetto la seguente attività agricole con metodo biologico e con attenzione all'ambiente:

- a) coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, con particolare riferimento a tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di fondi, boschi e/o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle leggi vigenti in materia;
- b) la coltivazione di colture con finalità non alimentari e la gestione di impianti ed attrezzature per la produzione e l'utilizzo/cessione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché la sperimentazione-ricerca e l'innovazione in collaborazione con enti pubblici e privati di ricerca, nei medesimi settori o affini.

2. In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conse-

guire lo scopo sopra indicato, la società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C.

3. La società potrà prestare, altresì fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi.

4. Sono espressamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui ai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58.

5. Si tratta di servizi tutti strumentali ai sensi dell'articolo 2 lettera m) del D.Lgs. 155/2006, alle attività svolte dalla "FONDAZIONE SINISCALCO CECI-EMMAUS ONLUS dalla quale la società stessa è prevalentemente partecipata.

6. Ha inoltre lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di giovani e soggetti deboli.

TITOLO III
CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila).

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile, devono essere rilasciate con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione, devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione

predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

9. L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura, d'opera o di servizi in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento in natura, d'opera o di servizi a liberazione della sottoscrizione di un aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente a detti conferimenti è inalienabile.

10. Se nell'ambito del controllo di cui al comma precedente risulti che il valore dei beni, dei crediti, dell'opera o dei servizi conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere

escluso (e, in tal caso, gli deve essere restituito il confe-

ramento effettuato, se possibile, salvo che la società preferisca rimborsarne il valore in denaro quale stabilito in sede di controllo della valutazione del conferimento), a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente conseguita a fronte del conferimento oggetto del controllo di valutazione.

11. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

12. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

13. Fermo quanto sopra, ai sensi della lett. m) dell'art. 2 del D.L.vo 155/2006, la società impresa sociale dovrà essere partecipata in misura superiore al settanta per cento del capitale sociale da organizzazioni che esercitano attività sociale.

14. Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Art. 6) PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salva l'applicazione dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

3. Il socio Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus Onlus è titolare dei seguenti particolari diritti e doveri:

a) il diritto di nominare la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo;

4. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto avente causa degli stessi diritti già spettanti in capo al socio dante causa; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defun-

to.

5. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale, fatto salvo il disposto del primo comma dell'art.2473 c.c.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti

In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale;

c) il trasferimento si intende avvenuto e quindi il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione nella presente società di titolarità di un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso si intende che l'organo amministrativo della società socia della presente società abbia (o suoi aventi causa abbiano) concesso opzione agli altri soci della presente società (per il prezzo determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità nella presente società, da esercitare entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; dalla medesima data si applica l'ultimo comma del presente articolo.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell' alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all' accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci esistenti alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliata-

rio del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti

all'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo, ciascun socio può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale competente per Regione della sede della società, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9. L'arbitratore è nominato per determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo e deve giudicare con "equo apprezzamento", entro trenta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento alla data del ricevimento della proposta di alienazione da parte dell'organo amministrativo.

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta nel caso in cui l'arbitratore abbia stabilito un corrispettivo inferiore a quello proposto dal proponente. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca

della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dando comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato e il socio che intenda esercitare la prelazione deve ripetere la propria comunicazione di esercizio del diritto di prelazione una volta compiuta la procedura di arbitraggio di cui sopra.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi mediante lo svolgimento di un procedimento di arbitraggio disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine di stabilire il valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro i venti giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione ad un soggetto estraneo alla compagine sociale,

l'acquisto da parte di quest'ultimo dovrà essere preventivamente assoggettato al gradimento espresso con decisione dell'organo amministrativo. A tal fine colui che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, senza che sia stato precedentemente esercitato il diritto di opzione, dovrà darne ulteriore comunicazione alla società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite per l'alienazione. Entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte della società, l'organo amministrativo dovrà esprimere il gradimento previo voto favorevole del settanta per cento del capitale sociale. Qualora il gradimento sia negato, l'organo amministrativo dovrà indicare, entro il termine sopra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro giorni 30 (trenta). In caso di mancato rispetto dei termini o delle modalità sopra indicate, o qualora non sia possibile reperire un terzo disponibile ad acquistare, la partecipazione potrà essere liberamente alienata al soggetto indicato nella comunicazione di alienazione, entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti (o scadono entro venti giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione) a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare una partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della quota o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

19. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partici-

zione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre

il 30 (trenta) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente anche se egli abbia effettuato la revoca della sua proposta.

20. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

21. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ART. 8) CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE NEL CASO DI MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione del settanta per cento del capitale sociale adottata entro sessanta giorni dal decesso del socio, stabilire

- che la società sia continuata con gli eredi del socio defunto se questi vi consentano;
- che la società continui tra i soci superstiti con liquidazione agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 9) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura di perdite.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica

l'articolo 2467 del codice civile.

TITOLO IV

TITOLI DI DEBITO

Art. 10) TITOLI DI DEBITO

La società impresa sociale con decisione dei soci, adottata con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, può emettere titoli di debito secondo quanto stabilito dall'articolo 2483 C.C., fissandone condizioni, durata e modalità di rimborso

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - CONSULTAZIONE SCRITTA - ASSEMBLEA

Articolo 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori;
- d) la nomina del revisore o dell'organo di controllo o del presidente del collegio sindacale, ove richiesto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- i) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- l) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- m) le decisioni sugli argomenti per i quali tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- n) le decisioni di trasferimento della sede sociale in altro Comune.
- o) la proroga o lo scioglimento anticipato della società.

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Art. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPETENZA E CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, purché nell'Unione Europea, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi

di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza delle formalità di convocazione e' valida l'assemblea alla quale intervengano i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri effettivi del Collegio Sindacale se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 13) PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.

Art. 14) QUORUM ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non soci.

Per le decisioni che hanno ad oggetto le delibere di cui ai punti e) f) g) o) dell'art. 11 occorreranno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO VI

RECESSO

Art. 15) RECESSO DEL SOCIO

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis del Codice Civile.

ESCLUSIONE

Art. 16) ESCLUSIONE

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

2. Con decisione da assumersi dall'organo amministrativo può

essere escluso per giusta causa il socio che

- eserciti per conto proprio o di terzi, ovvero acquisisca direttamente o indirettamente la maggioranza di un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci,
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti gravemente inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO VII

CARICHE SOCIALI

Art. 17) CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumono le suddette cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.

Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di Amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475 ultimo comma Codice Civile.

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Gli Amministratori sono nominati per tre esercizi o per il periodo diverso deciso dall'assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica. Se nominati a tempo indeterminato possono essere revocati in qualunque tempo.

Art. 19) POTERI ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi

poteri per la gestione della società' e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, per il compimento dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisto di aziende o di rami di aziende (comunque aventi per oggetto attività rientranti nell'oggetto sociale);
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;
- l'emissione di cambiali.

In ogni caso è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (ad esempio la vendita o comunque la alienazione dell'unica azienda o di un ramo di azienda).

La mancanza della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di loro revoca.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Art. 20) RAPPRESENTANZA E CONVOCAZIONE

Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo nell'Unione Europea, mediante avviso raccomandato inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax,

o e-mail.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un Amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni consiliari e' richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta fra i suoi componenti o sulla base di consenso espresso per iscritto, ad iniziativa del Presidente, purchè dai documenti sottoscritti risulti chiaramente l'oggetto della decisione ed il consenso manifestato alla stessa.

Art. 23) COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO

L'assemblea delibera il compenso da attribuire all'organo amministrativo. Può altresì deliberare l'attribuzione di una indennità annua di fine mandato da corrispondersi in un'unica soluzione alla cessazione della carica .Può inoltre optare per la gratuità della carica di amministratori.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno la firma sociale, e, se del caso, al Vicepresidente, e/o ai Consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro conferiti, o, nel caso di più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori *ad negotia* per singoli affari o gruppi di affari, nonchè procuratori alle liti.

TITOLO IX

CONTROLLO DEI SOCI

Art. 22 CONTROLLO DEI SOCI

Ogni socio non amministratore, qualunque sia la sua quota di capitale sociale, ha diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina l'organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, che ha anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina dell'organo di controllo collegio sindacale. L'organo di controllo agisce con autonomia e indipendenza, anche nei confronti dei soci che li hanno eletti, ed è tenuto a mantenere riservati i documenti ottenuti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla società per la comunicazione di documenti e informazioni.

2. Al sindaco unico o al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile), oppure un revisore.

3. L'organo di controllo o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

5. L'organo di controllo viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco (ove collegiale) e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

6. L'organo di controllo è comunque validamente costituito e

atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso (ove organo collegiale), fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell' adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

8. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, a norma dell'art. 11 del D.l.vo 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà.

TITOLO X

BILANCIO ED UTILI

Art. 25) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge, corredando il tutto di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.L.vo 155/2006.

Art. 26) UTILI

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società Impresa Sociale stessa.

TITOLO XI

LIQUIDAZIONE

Art. 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma

dell'art. 2487 C.C. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di estinzione della Società Impresa Sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di finalità sociale ovvero organizzazioni di volontariato (fondazione Siniscalco ceci Emmaus ONLUS e/o Associazione Comunità sulla strada di Emmaus) operanti in identico o analogo settore, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 del D.L.vo 155/2006.

TITOLO XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente.

3. Ai fini del comma 1, l'espressione "soci" e l'espressione "membri" di organi sociali vanno intese come riferite anche a coloro che sono stati soci e a coloro che sono stati componenti di organi sociali e che siano attori o convenuti di una controversia la quale, nonostante sorga posteriormente alla cessazione della loro condizione di soci o di membri di organi sociali, pur sempre sia relativa all'attività sociale o alla interpretazione o esecuzione del presente statuto con riguardo al periodo durante il quale detti soggetti erano soci o componenti di organi sociali.

4. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Tribunale competente in relazione alla Regione.

Art. 29) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al D.L.vo 155/2006 ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

E' escluso, ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 155/2006 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da imprese private con finalità di lucro.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dello allegato dichiarando di averne esatta conoscenza

Il presente atto è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà. Consta di cinque fogli scritti in parte con mezzo elettronico sotto la mia direzione da persona di mia fiducia in parte a mano da me Notaio su diciotto pagine intere e fin dove vedesi della diciannovesima e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

Firmato in originale
Marino Valente
Vito Sante Cecere
Cristoforo Carrino
Rita De Padova
Rossella Sannoner Impronta del sigillo)